Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 1° maggio** — **Numero 104**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 22	L. 19	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 60	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. [illegible] — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 603 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria il commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno col ministro delle colonie, col ministro di grazia, giustizia e dei culti, col ministro delle finanze, col ministro del tesoro, col ministro d'agricoltura e col ministro delle poste e dei telegrafi:

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri nelle seguenti qualità:

1° operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compreso la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, compresi i maestri ed istitutori privati, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri;

2° domestici e persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi privati.

Fra le persone contemplate nel n. 1 del presente articolo sono compresi i mezzadri e gli affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto: essi però non sono ammessi a godere delle quote di integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese di origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione secondo il presente decreto non si applica:

1° agli impiegati ed assimilati la cui retribuzione ragguagliata a mese superi L. 350;

2° alle persone indicate al penultimo comma dell'art. 1, quando il reddito annuo, accertato o presunto, che essi ritraggono dal fondo tenuto a mezzadria o in affitto superi L. 3600;

3° alle persone della gente di mare durante il periodo della navigazione su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa invalidi della marina mercantile;

4° agli operai, agenti ed impiegati dello Stato, delle ferrovie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, e delle istituzioni pubbliche di beneficenza per i quali sia assicurato in forza di legge o di rego-

lamento un trattamento di riposo non inferiore a quello risultante dal presente decreto; se il trattamento di riposo sia inferiore potrà essere stabilito l'obbligo all'assicurazione nei limiti e con le condizioni che saranno determinate caso per caso, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Nel regolamento sarà stabilito in quali casi, entro quali limiti e con quali condizioni il presente decreto si applichi ai dipendenti da Istituti pubblici o da aziende private pei quali all'entrata in vigore del presente decreto era assicurato un trattamento di pensione nei casi d'invalidità o di vecchiaia; e saranno anche stabilite le modalità per coordinare il presente decreto alle disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Nel regolamento saranno anche stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni a favore della gente di mare che, oltre alla navigazione mercantile, possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del presente decreto.

Art. 3.

L'assicurazione ha per iscopo principale l'assegnazione di pensioni nel caso di invalidità al lavoro e nel caso di vecchiaia.

Essa ha inoltre per iscopo:

1° la concessione di un assegno temporaneo mensile alle vedove o agli orfani degli assicurati;

2° la prevenzione e la cura della invalidità.

TITOLO II.

Contributi.

Art. 4.

Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:

Per coloro la cui retribuz. giornaliera	Contributo quindicinale a carico dell'assicurato	Contributo quindicinale a carico del datore di lavoro
è fino a lire 2	0,50	0,50
oltre lire 2 fino a 4	1	1
oltre lire 4 fino a 6	1,50	1,50
oltre lire 6 fino a 8	2	2
oltre lire 8 fino a 10	2,50	2,50
oltre lire 10	3	3

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo, e saranno altresì stabilite speciali disposizioni per i lavoratori della terra e per le loro famiglie per quanto riguarda la retribuzione e la misura del contributo quindicinale.

Il regolamento stabilirà anche chi debba intendersi per datore di lavoro; per gli assicurati di cui al penultimo comma dell'articolo 1 la quota di contributo a carico del datore di lavoro sarà pagata dal proprietario, dall'enfiteuta o dall'usufruttuario del terreno.

Per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi, da stabilirsi con le norme che saranno indicate col regolamento.

Art. 5.

I contributi sono riscossi di regola per mezzo di marche quindicinali da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato.

Il datore di lavoro è responsabile anche della parte di contributo a carico dell'assicurato, salvo diritto di rivalsa mediante ritenuta sulla mercede: qualunque patto inteso ad eludere il pagamento della propria quota di contributo da parte del datore di lavoro è nullo.

I datori di lavoro che trattengono alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle fissate nell'art. 4 sono punite con ammenda estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, sarà soggetto al pagamento di una somma eguale al doppio di quella dovuta.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione o la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi quando questo non possa esser fatto a quindicine.

Art. 6.

È computato utile agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ancorchè non sia versato alcun contributo:

1° il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio;

2° il periodo di malattia fino al limite massimo di un anno.

Per i detti periodi di tempo si considererà come versato a favore degli assicurati il contributo quindicinale stabilito per la classe più bassa di retribuzioni indicate nell'art. 4.

TITOLO III.

Prestazioni.

Art. 7.

Il diritto alla pensione è riconosciuto:

1° all'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali;

2° a qualunque età quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro, e purchè siano stati versati *almeno* 120 contributi quindicinali.

Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Qualora per un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni del pensionato non si verifichi l'indicata condizione per il diritto alla pensione di invalidità, questo può essere sospeso.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro, e se si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite col regolamento, non si superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Il regolamento stabilirà con quali norme potrà essere sospeso il diritto alla pensione o ridotta la misura di questa nel caso di invalidità procurata con dolo dell'assicurato e negli altri casi che saranno determinati dal regolamento stesso.

Art. 8.

La pensione è costituita da due parti:

1° una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro;

2° una parte corrispondente al concorso dello Stato.

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è stabilita in ragione del 66 per cento sull'importo complessivo dei primi 120 contributi quindicinali, del 50 per cento sull'importo dei successivi 120 contributi quindicinali e del 25 per cento sui contributi rimanenti.

La parte di pensione annua a carico dello Stato è stabilita nella misura di 100 lire.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

Art. 9.

Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidato la pensione, sarà corrisposto un assegno mensile di lire 50 per sei mesi a decorrere dalla morte, alla vedova, purchè non separata per propria colpa, o in mancanza di essa ai figli di età inferiore ai 15 anni.

Metà di tale onere è a carico dello Stato.

Art. 10.

Nei casi in cui vi sia la possibilità di attenuare o eliminare la invalidità già accertata mediante una cura opportuna o con il ricovero in un ospedale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà adottare tali rimedi, purchè il pensionato vi consenta. Così pure se consti che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di divenire invalido, la Cassa nazionale potrà soccorrere l'assicurato a tali mezzi preventivi di cura, purchè esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della ospedalizzazione nei casi precedentemente considerati, saranno a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, indipendentemente dalle altre prestazioni considerate in questo decreto.

Art. 11.

Le pensioni costituite in forza del presente decreto non possono essere cedute nè sequestrate se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative.

Art. 12.

Gli assicurati appartenenti alle categorie di cui nell'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti inabili al lavoro, la liquidazione anticipata della propria pensione.

In tal caso alla misura normale della pensione risultante dall'art. 8 si applica la seguente riduzione:

del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni;
del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni;
del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni;
del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni;
del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica anche alla parte di pensione a carico dello Stato.

Per i periodi di lavori successivi al compimento del 60° anno di età e fino al compimento del 65° anno sussiste anche per gli assicurati che si siano valsi della facoltà prevista nel presente articolo e per i rispettivi datori di lavoro l'obbligo del contributo in conformità del presente decreto. Tale contributo darà luogo ad una successiva liquidazione a 65 anni con le norme delle assicurazioni facoltative.

TITOLO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 13.

Sono organi dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia:

1° la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;
2° gli Istituti provinciali di previdenza sociale.

Art. 14.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai assume la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è regolata dal presente decreto e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per la parte che non sia modificata dal presente decreto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà disciplinato da uno statuto organico, che sostituirà quello attualmente in vigore della Cassa nazionale di previdenza.

Il regolamento tecnico della Cassa nazionale di previdenza è abrogato e le disposizioni in esso contenute, in quanto possano essere conservate, saranno introdotte nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con R. decreto promosso dai ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro, ed è composto dai seguenti membri:

1° sei rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni, con le norme che saranno stabilite col regolamento, tenuto presenti le diverse categorie professionali degli assicurati;

2° due rappresentanti degli assicurati facoltativi di cui uno designato dalle società di mutuo soccorso, cooperative di consumo, di produzione e lavoro e congregazioni e associazioni che abbiano inscritto collettivamente i propri soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

3° cinque membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

4° un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del tesoro;

5° il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

6° il direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni;

7° il direttore generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente della Cassa che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice presidenti di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

Con R. decreto saranno coordinate con le presenti le disposizioni contenute in altre leggi o regolamenti circa l'amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa nazionale di previdenza.

Per la prima formazione del Consiglio di amministrazione i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli degli assicurati obbligatori saranno scelti dai ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro fra dodici rappresentanti dei datori di lavoro e sedici rappresentanti degli assicurati, proposti dal Comitato permanente del lavoro; i rappresentanti degli assicurati facoltativi fra quattro inscritti alla Cassa nazionale di previdenza designati dalla Cassa medesima.

Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà costituito entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, appena costituito, cesserà il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza in carica.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è nominato con decreto Reale, promosso dai ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro; non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta dei predetti ministri. Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali fa parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni.

Art. 16.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnova o per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo statuto.

Con R. decreto promosso dai ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro, saranno stabilite la misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri d'amministrazione.

Ai consiglieri di cui al n. 4 dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 17.

Spetta al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali:

1° predisporre lo statuto organico della Cassa nazionale e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

2° compilare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi;

3° promuovere la costituzione degli Istituti provinciali di previdenza sociale e sorvegliare sul loro funzionamento;

4° deliberare sull'impiego dei fondi;

5° deliberare sui bilanci;

6° stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni;

7° esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto, dallo statuto e dal regolamento.

Lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie debbono essere approvate con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro; e per le tariffe sarà sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18.

Nel seno del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice presidenti, i due consiglieri di cui al n. 4 dell'art. 15, un consigliere eletto dal Consiglio fra i rappresentanti degli assicurati ed il direttore generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le norme per il suo funzionamento saranno determinate dallo statuto.

Art. 19.

Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte, da un funzionario del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e da un funzionario del Ministero del tesoro, questi ultimi designati annualmente dai rispettivi ministri.

Per ciascuno dei predetti componenti del collegio sarà nominato un sindaco supplente.

Il decreto Reale di cui all'art. 16 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 20.

Gli Istituti di previdenza sociale sono costituiti di regola in ogni Provincia e retti da un Comitato direttivo composto per un terzo da membri nominati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro, per un terzo da rappresentanti degli assicurati e per un terzo da rappresentanti dei datori di lavoro designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni funzionanti nella circoscrizione dell'Istituto.

Ove non esistano organizzazioni ovvero queste per giudizio del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro non rappresentino in modo sufficiente gli interessati agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dal ministro predetto in una lista, contenente un numero di nomi doppio di quello delle persone da nominare, compilata dal Comitato permanente del lavoro.

Le norme per la costituzione e l'eventuale scioglimento dei Comitati, per il loro funzionamento, per la elezione e la rinnovazione dei loro membri saranno stabilite col regolamento.

Fino a che non sia possibile procedere alla regolare costituzione dei Comitati saranno nominati con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro, Comitati provvisori, in cui i rappresentanti degli assicurati e dei datori di lavoro saranno scelti in liste compilate dal Comitato permanente del lavoro.

Potranno essere riunite più Provincie nella circoscrizione di un unico Istituto di previdenza, come pure potranno essere costituiti in una Provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Art. 21.

Gli Istituti provinciali di previdenza sociale debbono:

1° sorvegliare e curare tutto quanto si attiene alla applicazione del presente decreto nella propria circoscrizione;

2° stabilire le norme per la riscossione dei contributi e curare la riscossione dei contributi stessi nei casi in cui sia derogato al sistema delle marche;

3° mettersi in rapporto con le società di mutuo soccorso e le congeneri istituzioni di previdenza e con le organizzazioni operaie e industriali della propria circoscrizione per la prevenzione e la cura della invalidità;

4° raccogliere e istruire le domande di pensione e compiere gli accertamenti e le revisioni delle invalidità seguendo le direttive che saranno date da la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

5° promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la previdenza libera;

6° esprimere il proprio parere circa la misura del contributo in relazione a quella della retribuzione, e circa la adozione di tabelle di salari medi;

7° esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 22.

Le spese per il funzionamento degli Istituti provinciali di previdenza, ivi comprese le retribuzioni ai membri dei Comitati direttivi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono a carico della Cassa nazionale.

Gli impiegati degli Istituti provinciali fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; essi sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, secondo il regolamento interno della Cassa medesima.

Art. 23.

I fondi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno impiegati con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento nei modi stabiliti dall'art. 12 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed in quegli altri che potranno essere stabiliti con Regio decreto, su proposta dei ministri del tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 24.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e gli Istituti provinciali di previdenza sociale godono di tutte le esenzioni fiscali e delle esenzioni postali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 25

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti nel regolamento, di fare eseguire ispezioni da propri incaricati per accertare l'osservanza del presente decreto e del regolamento.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 26.

Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto è istituita presso la sede di ciascun Istituto provinciale di previdenza sociale una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta:

a) un giudice di tribunale designato annualmente dal primo presidente della Corte di appello, presidente;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti degli assicurati, designati gli uni e gli altri dalle rispettive organizzazioni funzionanti nella circoscrizione della Commissione con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento dell'invalidità.

Per ognuno dei commissari di cui alle lettere *b)* e *c)* sarà pure nominato un supplente. Tanto i commissari effettivi quanto i supplenti sono nominati dal primo presidente della Corte di appello con le norme stabilite dal regolamento e durano in carica per il periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento stesso.

Si applicano per la nomina dei membri di cui alla lettera *b)* le disposizioni del secondo comma dell'art. 20.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 o 8 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione arbitrale centrale di cui all'articolo 27

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Art. 27.

È istituita in Roma presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro una Commissione arbitrale centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo comma dell'articolo 26.

La Commissione è composta:

1° di un consigliere di cassazione, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che la presiede;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro. e uno del Ministero del tesoro;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale; essi interverranno solo quando la controversia abbia per oggetto l'accertamento dell'invalidità;

4° di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due degli assicurati.

I componenti della Commissione indicati nei numeri 2 a 4 sono nominati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto col ministro per il tesoro. Quelli di cui al numero 4 sono scelti in due gruppi di sei persone ciascuno proposti dal Comitato permanente del lavoro, fra le quali saranno anche nominati due supplenti per ciascun gruppo.

Anche pei componenti di cui ai numeri 2 e 3 saranno nominati due supplenti.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro designato dal ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito dal regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito: qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, la Commissione centrale potrà delegare ad eseguirli propri componenti od anche persone estranee.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso.

Art. 28.

Davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio degli assicurati può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza approvati dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro con le norme e con le condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorre, a tutti gli atti di istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi di probiviri, in quanto siano applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno stabilite dal regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti che saranno stabiliti nel regolamento. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro e versati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 29.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

TITOLO VI.

Assicurazione facoltativa.

Art. 30.

I cittadini italiani che appartengono ad una delle categorie indicate nell'art. 1 possono aumentare con versamenti volontari la propria pensione.

Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari:

1° i lavoratori indipendenti il cui guadagno annuo accertato o presunto non superi L. 4200;

2° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che con altro vincolo di parentela accudiscono alle cure domestiche quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alle Provincie o ai Comuni imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 3., che non attendono ad altra professione e quando le cure della casa sono a loro principalmente affidate;

3° coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatoriamente;

4° i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali che non siano compresi al n. 1 e che paghino annualmente allo Stato una imposta diretta non superiore a L. 200.

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto erano già inscritti alla Cassa nazionale di previdenza hanno facoltà di fare versamenti a norma del presente articolo anche se non abbiano i requisiti indicati nello articolo stesso.

Nel caso di assicurazioni collettive fatte da società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole o da amministrazioni pubbliche, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà accettare la iscrizione di tutti i soci delle società e di tutti i dipendenti della azienda.

Art. 31.

Lo Stato incoraggia e premia mediante quote di concorso i versamenti volontari fatti dai cittadini italiani i quali si valgano della facoltà consentita dall'articolo precedente e che appartengano ad una delle categorie considerate nell'art. 1 del presente decreto e ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatario prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione di una pensione in caso di invalidità o vecchiaia, purchè effettuino versamenti volontari a termini del presente decreto e nella misura, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Sono computati utili agli effetti della precedente disposizione anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

Le quote di concorso per le iscrizioni ed i versamenti volontari sono assegnate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, sulla annualità che le è corrisposta dallo Stato e sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della rendita vitalizia complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della rendita

vitalizia costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti pei quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1917, n. 376; in ogni caso però la rendita annua vitalizia complementare non può superare 100 lire.

Art. 33.

Le iscrizioni e i versamenti volontari di cui nell'art. 30 sono regolati dalle disposizioni della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi arretrati e per quanto riguarda le assegnazioni delle quote di concorso che restano abrogate e sostituite con quelle dell'articolo precedente, ferma rimanendo l'integrazione per le pensioni di invalidità di cui all'art. 21 della legge predetta.

Però è data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di sottoporre all'approvazione del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso in misura superiore a quella stabilita con l'art. 32 a favore di coloro che siano inscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno da un anno prima della pubblicazione di questo decreto e non abbiano i requisiti per essere assicurati obbligatoriamente secondo il presente decreto.

La pensione corrispondente ai versamenti volontari ed alle relative quote di concorso può essere liquidata indipendentemente da quella corrispondente all'assicurazione obbligatoria.

TITOLO VII.

Concorso dello Stato.

Art. 34.

A favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è assegnata sul bilancio dello Stato una annualità, che per il primo decennio dalla entrata in vigore del presente decreto è fissata nella misura costante di 50 milioni di lire e che viene corrisposta in due rate semestrali eguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote parti di pensione a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria, agli assegni alle vedove e agli orfani di cui all'art. 9 ed alle assegnazioni delle quote di concorso per i versamenti volontari, accantonando la parte residuale. Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali deve presentare una relazione sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possano servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche del presente decreto, in relazione alle quali, dopo un decennio dalla sua entrata in vigore, potranno essere modificate le misure dei contributi o i coefficienti per le liquidazioni delle pensioni.

L'annualità a carico dello Stato sarà stabilita in misura costante per periodi decennali.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 9 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per quanto riguarda le assegnazioni alla Cassa di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo, e quelle dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 4 aprile 1912, n. 305: le somme ivi indicate saranno acquisite al tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Le persone assicurate obbligatoriamente, che all'entrata in vigore del presente decreto hanno età compresa tra 50 e 55 anni, saranno ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia a sessantacinque anni compiuti almeno cinque anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo e purchè possano far valere almeno 120 contributi quindicinali.

Le persone che all'entrata in vigore del presente decreto hanno età superiore a 55, ma non superiore ai 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione dopo compiuto il 65° anno di età, quantunque non abbiano 240 contributi quindicinali, purchè ne abbiano almeno 120 e possano dimostrare di aver lavorato in complesso dopo il 55° anno di età per almeno 240 quindicine.

Gli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali dopo il 55° anno di età sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Le persone assicurate obbligatoriamente che nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto diventano assolutamente invalide al lavoro sono ammesse a liquidare la pensione quantunque non abbiano versato 120 contributi quindicinali, purchè ne abbiano versati almeno 24 e possano dimostrare di aver lavorato abitualmente negli ultimi cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto. Gli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Art. 36.

Le persone che all'entrata in vigore del presente decreto si trovavano già inscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano tutti i diritti derivanti dalla propria inscrizione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto si trovavano nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sarà attribuita per una volta tanto una quota straordinaria di concorso con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 37.

I contributi quindicinali versati in base ai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, sono computati per i cinque sesti del loro importo, agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 38.

È computato utile agli effetti del presente decreto il periodo di servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino all'entrata in vigore del decreto, fermo rimanendo per gli assicurati, i quali possono far valere detto servizio, il disposto dell'articolo 6 per il servizio militare prestato posteriormente; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, si considererà versato a favore degli assicurati il contributo complessivo quindicinale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Agli effetti della determinazione della misura della pensione secondo le percentuali di cui nell'art. 8, i contributi, di cui nel presente articolo, si considereranno come versati dopo l'ultimo contributo effettivamente versato dall'assicurato.

Il servizio militare prestato a norma del primo comma potrà essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione a carico dello Stato di una quota di pensione determinata nel modo suindicato, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui nel numero 1 dell'art. 30, effettuino versamenti volontari secondo le disposizioni del titolo VI e nella misura e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

Le quote di pensione corrispondenti ai contributi di cui nel presente articolo sono a carico dello Stato e saranno rimborsate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'annualità di cui nell'art. 34.

Art. 39.

Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si sono avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza

per i segretari ed altri impiegati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti inscritti alla Cassa medesima, il contributo quindicinale stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro a favore della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sarà detratto dal contributo cui gli enti sono assoggettati a norma dell'art. 12 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 40.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro nei limiti e con le forme che saranno stabilite col regolamento.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro presenterà al Parlamento ogni anno una relazione sulla applicazione del presente decreto.

Le attribuzioni consultive per l'esecuzione del presente decreto sono esercitate dal Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Con Regio decreto sarà provveduto al riordinamento del predetto Consiglio e alla costituzione nel seno di esso di un Comitato permanente; con lo stesso Regio decreto saranno stabilite la composizione del Comitato permanente e le sue attribuzioni. Sugli argomenti, che saranno stabiliti col predetto decreto, il parere del Comitato sostituirà quello del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali anche nei casi nei quali il parere del Consiglio sia richiesto da leggi o da regolamenti.

È data facoltà al Governo di emanare regolamenti speciali per disciplinare le materie demandate dal presente decreto al regolamento ed in genere per l'applicazione del decreto medesimo.

Art. 41.

Presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro è istituito, secondo le norme contenute nell'allegato al presente decreto, un ufficio tecnico attuariale per esercitare la vigilanza sulla applicazione delle leggi di assicurazioni sociali e sugli Istituti di previdenza in genere e per disporre gli studi relativi alla materia delle assicurazioni. I funzionari dell'ufficio dovranno essere muniti di laurea in matematica pura o di laurea in matematica finanziaria ed attuariale presso Istituti superiori di studi commerciali.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro provvederà, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio chiamando a farne parte nell'ordine di precedenza sottoindicato:

a) funzionari del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, muniti dei titoli di studio sovraindicati;

b) funzionari di altre Amministrazioni dello Stato assunti in servizio dello Stato in seguito a concorso e muniti dei titoli di studio sovraindicati, e che per ragioni di studio e di ufficio abbiano speciale competenza nella tecnica delle assicurazioni;

c) per i posti che risultino vacanti, persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite dei titoli di studio sopraindicati, da nominarsi con le norme che saranno stabilite con Regio decreto.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro saranno stabilite le attribuzioni dell'ufficio e le norme per il funzionamento di esso.

Art. 42.

Le imprese di assicurazioni, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel Regno, debbono pagare annualmente per le assicurazioni stipulate od eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilito con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Fra le imprese di assicurazione sono compresi per gli effetti del presente decreto:

1° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2° la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

3° i Sindacati, volontari ed obbligatori, e le Casse consorziali e private di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Sono escluse dagli obblighi del presente articolo:

1° le associazioni mutue e cooperative di mutua assicurazione operanti in base alla legge 7 luglio 1907, n. 506;

2° le associazioni mutue e cooperative di assicurazione aventi azione limitata al Comune di sede e quelle aventi un incasso annuo di premi non superiori a lire ventimila.

Il contributo indicato nel presente articolo non è dovuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, stipulate in esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Con R. decreto promosso dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro saranno stabilite le norme e modalità per il versamento del contributo e le penalità per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo e del decreto predetto.

I contributi di cui nel presente articolo saranno imputati al capitolo del bilancio per l'entrata « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro ».

Art. 43.

Le persone, comprese quelle designate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, incaricate di eseguire le ispezioni per accertare la osservanza del presente decreto e del regolamento, hanno tutte le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per gli infortuni sul lavoro. Esse devono pure, nell'eseguire le ispezioni, osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti predetti.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori ed in genere i preposti ai lavori, i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini degli ispettori e di fornire loro i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammende estensibili a L. 500, senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art 44.

Il regolamento stabilirà le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto.

Le pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto od al regolamento per l'esecuzione di esso, saranno versati a beneficio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 45.

Nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro è stanziata a decorrere dall'esercizio 1919-920, la somma annua di L. 200 mila per l'applicazione del presente decreto e per il funzionamento dell'ufficio di cui all'art. 41. Nel predetto bilancio per l'esercizio 1918-919 è stanziata la somma di 50 mila lire.

Art. 46

Il presente decreto si applica anche ai cittadini italiani residenti nelle colonie che si trovino nelle condizioni previste per l'obbligo dell'assicurazione. L'assicurazione dei cittadini italiani predetti sarà fatta presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, secondo le disposizioni del presente decreto in quanto siano applicabili, con le modalità che saranno stabilite con R. decreto promosso dal ministro delle colonie, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro; con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere applicate con R. decreto promosso dal ministro delle colonie di concerto con i ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per il tesoro a particolari categorie di indigeni nei limiti e con le modalità che saranno stabilite caso per caso.

Art. 47.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1920, fatta eccezione per le disposizioni per le quali sia stabilita l'applicazione con effetto da una data anteriore.

Art. 48.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 21 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — FACTA — MEDA — STRINGHER — RICCIO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Allegato.

Ufficio tecnico attuariale.

Art. 1.

Il ruolo dei funzionari dell'ufficio tecnico attuariale è così costituito:

	Num.	Periodo per conseguire l'aumento di stipendio	Stipendio
1 capo e 2 vice-capi dell'ufficio	3	5 4	9000 8000 7000
Attuari	7	5 4 4 3	8000 7000 6000 5000 4000

Agli stipendi predetti si applicano gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

I posti di capo e di vice capi dell'ufficio saranno conferiti per merito, a scelta fra gli attuari.

Art. 2.

Nella prima costituzione dell'ufficio i posti di capo e di vice capi dell'ufficio e quelli di attuario ed i relativi stipendi saranno assegnati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro alle persone di cui all'art. 41 del presente decreto secondo l'ordine di precedenza ivi indicato ed avuto riguardo ai titoli di studio e di servizio delle persone stesse ed alla anzianità di servizio. Per quanto riguarda le persone di cui alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 41, dovrà esser sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di ordine dell'ufficio sarà provveduto con personale avventizio da nominarsi anno per anno con le modalità che saranno stabilite col decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 41 del presente decreto e nel numero che sarà stabilito con decreto del ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro per il tesoro, secondo i bisogni dell'ufficio: per la prima costituzione dell'ufficio potranno essere nominati non più di dieci avventizi.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro dell'interno: COLOSIMO.
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro di agricoltura: RICCIO.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.

Il numero 600 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il titolo IV del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed il decreto Luogotenziale 15 settembre 1918, n. 1444;

Riconosciuta l'opportunità di accordare sovvenzioni coi fondi di cui all art. 2 del detto decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444, anche per i lavori di maggese nelle provincie del Mezzogiorno che furono già danneggiate dall'invasione delle arvicole;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli agricoltori di quelle provincie del Mezzogiorno che furono già danneggiate dall'invasione delle arvicole possono essere concesse, dalle rispettive Casse provinciali di credito agrario, sovvenzioni non superiori a L. 130 per ettaro, per i lavori di maggese necessari alla preparazione del terreno per le semine nell'autunno 1919 da rimborsarsi sul raccolto del 1920.

Art. 2.

Il Banco di Napoli è autorizzato a somministrare alle Casse provinciali di credito agrario, gestite dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, le somme occorrenti sino al limite complessivo di due milioni, prelevandole dal fondo di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444.

Art. 3.

Per ottenere le sovvenzioni di cui all'art. 1, il richiedente deve presentare domanda direttamente alla Cassa provinciale quando non possa rivolgersi all'ente intermediario.

Nella domanda deve essere contenuta la descrizione sommaria del fondo con la indicazione della località, dei confini e della estensione del terreno nel quale intendonsi eseguire i lavori di maggese. Il richiedente deve comprovare con mezzi idonei di avere la disponibilità del fondo.

Le domande dovranno, a cura degli interessati, essere corredate da un certificato del commissario agricolo comunale o intercomunale, o, in difetto, del sindaco, attestante che le dichiarazioni del richiedente corrispondono a verità.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 15 agosto 1918, n 1254, che stabilisce norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazioni sulla vita

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1918 che approva le norme per l'accertamento della situazione patrimoniale e per la liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita;

Constatato che la « Compagnia italiana di assicurazioni », Società anonima cooperativa con sede in Roma, non ha attività sufficienti a coprire le riserve matematiche ed ha dichiarato di essere in attesa del provvedimento per la sua messa in liquidazione:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Compagnia italiana di assicurazioni », Società anonima cooperativa con sede in Roma, è messa in liquidazione.

Art. 2.

È nominato R commissario liquidatore il cavaliere dott. Aristide Zengarini, ispettore-capo del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

Spetta al R. commissario l'indennità di L. 20 al giorno per i primi due mesi e di L. 15 al giorno per i successivi.

L'indennità è a carico dell'impresa da liquidare ed è ridotta alla metà per tutta la durata di altre liquidazioni eventualmente affidate allo stesso R. commissario.

Art. 3.

Le somme che a mano a mano si renderanno disponibili nella liquidazione non potranno dal R. commissario depositarsi che presso i seguenti istituti: Cassa di risparmio di Roma, Cassa depositi e prestiti, Banche di emissione e Cassa postale di risparmio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che dovrà essere registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, che stabilisce norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazioni sulla vita:

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1918 che approva le norme per l'accertamento della situazione patrimoniale e per la liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita:

Constatato che la « Compagnia nazionale assicuratrice », Società anonima cooperativa con sede in Roma, non ha attività sufficienti a coprire le riserve matematiche ed ha dichiarato di essere in attesa del provvedimento per la sua messa in liquidazione:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Compagnia nazionale assicuratrice », Società anonima cooperativa con sede in Roma, è messa in liquidazione.

Art. 2.

È nominato R. commissario liquidatore il cav. dottor Aristide Zengarini, ispettore-capo del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro

Spetta al R. commissario l'indennità di L. 20 al giorno per i primi due mesi e di L. 15 al giorno per i successivi. L'indennità è a carico della impresa da liquidare ed è ridotta alla metà per tutta la durata di altre liquidazioni eventualmente affidate allo stesso R. commissario.

Art. 3.

Le somme che a mano a mano si renderanno disponibili nella liquidazione non potranno dal R. commissario depositarsi che presso i seguenti Istituti: Cassa di risparmio di Roma, Cassa depositi e prestiti, Banche di emissione e Cassa postale di risparmio.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che dovrà essere registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Lemnos* (San Giusto).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera germanica denominata *Lemnos* (San Giusto), iscritta al porto di Hamburgo, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo *Lemnos* (San Giusto), di bandiera germanica, e già appartenente al porto di Hamburgo, della stazza di tonnellate lorde 2486,93 e nette 1589,65, affondato e poscia ricuperato è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Lemnos*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Lemnos*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Marsala* di bandiera germanica.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera germanica denominata *Marsala*, attualmente requisita dallo Stato, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica *Marsala* attualmente requisito dallo Stato e consegnato all'Amministrazione delle ferrovie, iscritto nel registro provvisorio di Genova n. 18, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Marsala*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Marsala*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 27 aprile 1919 fino a nuovo avviso: L. 139,01.

Roma, 28 aprile 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO, DELLE COOPERATIVE
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 aprile 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	85.28	
3.50 % netto (1902)		
3 % lordo	--	
5 % netto	90.46	

CORTE DEI CONTI

***Pensioni** privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV*.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Baroni Enrica di Scaccabarozzi Gaetano, caporale, L. 840 — Piva Teresa di Gramantieri Angelo, soldato. L. 630 — Sassi Domenica di Marmiroli Celso, id., L. 630 — Bruzzese M. Giovanna di Bruzzese Vincenzo, id., L 630 — Scarfoglio Clementina di Esposito Cattolico Federico, caporal maggiore, L. 840 — Musarò M. Carmela di Musarò Antonio, soldato, L. 630 — Nasuelli Maria di Cattaneo G. Battista, id., L. 630 — Licini Elisabetta di Calvi Ernesto, caporale, L. 840 — Bon Flaminia di Rosso Giuseppe, soldato, L 630 — Delezotti Grazia di Natale Felice, id., L. 680 — Lorefice Giuseppe di Aprile Bartolomeo, id., L. 680 — Buoncompagni Blandina di Brasco Saverio, id., L. 680 — Monaldi Amabile di Giovanetti Giuseppe, id., L 680.

Bardelli Teresa di Franzini Colombo, soldato, L. 630 — Ferrari Adolo di Ferrari Enrico, id., L. 730 — Gazzo Grazia di Tuttobene Gaetano, id., L. 470 — Sinsi Ilda di Callà Nicodemo, id., L. 630 — Reitano Antonina di Grasso Salvatore, id., L. 630 — Finassi Angela di Forcella Francesco, id., L. 630 — Brani Valentina di Gazzea Valentino, id., L. 630 — Lombardi Maria di Ribighini Cesare, id., L. 630 — Rocca Agnese di Stucchi Luigi, id., L. 630 — Gaspari Concetta di Masciarelli Antonio, id., L. 630

Lamparelli Giovanna di Russo Arcangelo, soldato, L. 630 — Rinaldi Teresa di Bertone Giovanni, id., L. 630 — Boselli Severina di Gazzoli Icinio, id., L. 630 — Seneca Addolorata di Masia Angelo, id., L 780 — Bruni Maria di Ralli Amedeo, id., L. 680 — Bartolotto M. Saluto di Melega Luigi, id., L. 630 — Sfrisi Rosa di Palmonari Edmondo, id., L 630 — Cantello Caterina di Panetto Giuseppe, id., L. 630 — Vanni Anna di Donati Giuseppe, id., L. 630 — Carli Lucia Teresa di Turetta Antonio, id., L. 630 — Biolcati Marcella di Burini Alessandro, id., L. 680 — Pulizzotto Vita di Dolce Francesco, id., L. 630 — Di Gabriele Filomena di De Remigia Stefano, id., L. 630.

Traversone Maddalena di Mariani Angelo, soldato, L. 680 — Dal Cin Chiara di Dal Cin Giuseppe, id., L. 630 — Bonfanti Carolina di Bianchi Valentino, id., L. 630 — Brambilla M. Teresa di Melgazzi Luigi, id., L. 630 — Ferretti Rosa di Bonalli Dante, id., L. 630 — Miggiano Domenica di De Iaco Salvatore, id., L. 630 — Goio Maria di Riboldazzi Giovanni, sergente, L. 1120 — Gobbi Eulalia di Perlari Carlo, soldato, L. 630 — Ferronato Giuseppina di Pilotto Pietro, sergente, L. 1120.

Nanni Filomena di Ottaviano Giovanni, soldato, L. 840 — Di Cristofaro Lucia di Mandello Giulio, id., L. 630 — Donati Irma di Belli Lindo, id., L. 630 — Timossi Anna Maria di Rolleri Pietro, sergente, L. 1120 — Troina o Traina Vincenzo di Sasso Paolo, soldato, L. 630 — Santoro M. Giovanna di Muccioli Francesco, id., L. 630 — Di Fresco Beatrice di Labbrozzi Camillo, id., L. 630 — Armelloni Lavinia di Corna Giovanni, id., L. 630 — Argientiero Vita di Sunna Alfonso, id., L. 630 — Floris Teresa di Cadden Antonio, id., L. 630 — Galignano M. Leonarda di Campa Gaetano, id., L. 630 — Rossinelli Aniceta di Vanoni o Vannoni Angelo, id., L. 630

Cisternino Francesca di Biasi Marzio Antonio, soldato, L. 830 — Tomasella Fortunata di De Ros Paolo, id., L. 630 — Giannini Angiola di Bernardini Giovanni, id., L. 630 — Bedin Dosola di Vicari Agostini, id., L. 680 — Laurino Carmela di Garefale Antonio, id., L. 150 — Iacomelli Rosa di Salimbeni Cesare, id., L. 100 — Contesini Virginia di Frigeri Agilindo, caporal maggiore, L. 50 — Mazzonetto Gioconda di Gibellato Battista, soldato, L. 50 — Calì Giovanna di Garziano Rosario, id., L 50 — Bello Antonia di Schirone Domenico, id., L. 680 — Nicolazzo Maria Concetta di Gnoni Antonio, id., L. 630 — Ferrazzolo Teresa di De Agostini Paolo, id., L. 680.

Cannoni Ottavia di Rossi Giovanni, soldato, L. 630 — Perini Lucilla di Busato Giocondo, id., L. 630 — Stevanin Giulia di Valerio Domenico, id., L. 780 — Giordano Filomena di Valerio Giovanni, id., L. 50 — Olivani Emma di Bernardelli Nicola, id., L. 420 — Cirilli Griselda di Sterri Ettore, id., L. 830 — Di Pietro Vittoria di Alunni Benedetto, id., L. 630 — Soldano Angela di Avella Giuseppe, L. 680 — Romanella Maria di Zucconi David, id., L. 630 — Pozzi Teresa di Cova Umberto, id., L. 630 — Ferraro Giuseppina di Bevilacqua Michelangelo, id., L. 630 — Tricerri Anna di Villarboito Carlo, id., L. 630 — Corsini Giulia di Tonoletti Tommaso, sergente, L. 1120.

Bertone Paolina di Villa Francesco, soldato, L. 630 — Santarelli Francesca di Panci Pietro, caporale, L. 840 — Di Cola Rita di Nardo Urbano, soldato, L. 680 — Battaglia Prassede di Siliprandi Luigi, id., L. 630 — Sferlazza Giuseppa di Schirmenti Domenico, id., L. 630 — Dalla Vecchia Lucia di Saccardo Pietro, id., L. 630 — Ferro Antonia di Orsi Agostino, id., L. 630 — Bono Maria di Abrate Marco, id., L. 630 — Scianna Ciro, orfano di Scianna Salvatore, id., L. 630 — Pasquini Ersilia di Banchetti Agostino id., L. 830.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — **Martedì, 29 aprile 1919**

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 18.

FRASCARA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

(Entra nell'Aula il presidente del Consiglio con i ministri, eccetto l'on. Sonnino. Tutti i senatori ed il pubblico, dalle tribune, in piedi, applaudono lungamente. Il presidente del Consiglio fa cenni di ringraziamento).

Telegrammi dalla Dalmazia.

FRASCARA, segretario, legge i seguenti telegrammi inviati al presidente del Senato:

« Fiume, 23 aprile 1919.

« Fiume italiana nei secoli, manda fervido saluto al Senato, sicura che suo antico diritto italico sarà sancito dalla volontà unanime dell'alto Consesso, assertore, in quest'ora decisiva per le sorti della patria, delle giuste rivendicazioni della nazione.

« Presidente Consiglio nazionale
« *Grossich* ».

« 28 aprile 1919.

« In questo supremo momento che matura per la giustizia e per la civiltà il destino e il diritto della patria, gli italiani di Spalato, che già affrontarono tutte le più crudeli persecuzioni degli inva-

sori per dichiarare il loro volere di essere annessi all'Italia, rivolgono al Parlamento l'estremo appello che non può rimanere inascoltato. L'errore storico e strategico, l'assurdità economica, il non senso geografico connessi con la imposta omissione di Spalato dal trattato di Londra devono essere riparati.

« Ciò anche nell'interesse obiettivo di evitare una frontiera artificiale che, amputando una vitale e compatta unità territoriale, verrebbe solamente a creare nuove e più pericolose condizioni di attrito. Applaudendo alla ferma e virile azione del Governo di Italia, al forte e concorde slancio del popolo tutto, Spalato invoca dalla rappresentanza nazionale che solennemente proclami la annessione di Spalato al Regno d'Italia.

« *Fascio nazionale italiano Spalato* ».

« 28 aprile 1919.

« Traù, della cui italianità fanno fede non solo i mille cittadini che dichiarano voler essere annessi all'Italia, ma la storia dell'antichissimo italico comune, la magnificenza dell'arte italiana e i marmi dei suoi templi e dei suoi palazzi, ora che la Patria concorde si è levata ad ottenere tutto il suo diritto, chiede che anche essa, integrato con giustizia il Patto di Londra, sia per sempre congiunta all'Italia.

« *Fascio nazionale italiano Spalato*.

« 28 aprile 1919.

« Gli italiani dell'isola di Brazza, dove profughi salaminani trovarono il loro primo rifugio e che fu per secoli di Roma e di Venezia, in questa ultima battaglia che la Patria virilmente combatte, mandano al Parlamento l'appello supremo chiedendo di essere anch'essi inclusi nei nuovi, nei veri, nei giusti confini dalla Madre Italia.

« *Fascio nazionale italiano Isola Brazza* ».

(Alla fine della lettura di ogni telegramma i senatori, in piedi, applaudono lungamente, gridando: « Viva Fiume! Viva Spalato! Viva Traù! Viva Brazza! ». Anche il pubblico, dalle tribune, applaude unanime).

Entra il ministro degli affari esteri.

I senatori applaudono in piedi lungamente. Grida di: « Viva Sonnino! ». Si associa il pubblico dalle tribune. Il ministro degli affari esteri fa cenni di ringraziamento.

Giuramento di S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova.

PRESIDENTE. S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova. avendo compiuto il 21° anno di età, entra di diritto a far parte del Senato.

Sua Altezza Reale ha chiesto di essere ammesso al giuramento nella seduta odierna (Applausi).

Invita il vicepresidente senatore Paternò e il generale senatore Diaz d'introdurre nell'aula Sua Altezza Reale.

Entra nell'aula S. A. R. il principe Adalberto di Savoia-Genova. Tutti i senatori, i ministri ed il pubblico applaudono.

S. A. R. il principe Adalberto di Savoia-Genova presta giuramento.

PRESIDENTE. Altezza Reale, il Senato che ha l'altissimo privilegio di annoverare tra i suoi membri sei valorosi Principi della magnanima Casa di Savoia, a cui l'Italia deve la sua redenzione, è felice che oggi nella giovane Augusta Vostra persona, che con strenuo valore ha combattuto per la completa sua rivendicazione dei suoi imprescrittibili diritti (Approvazioni), un nuovo anello si aggiunga che sempre più strettamente l'avvince alla nostra gloriosa dinastia. (Approvazioni).

E lo avere l'Altezza Vostra scelto, per entrare nella nostra famiglia, questo giorno storico, in cui l'Italia tutta freme d'indomabile slancio d'amore per l'ultimo lembo della sacra sua terra, contesole con inconcepibile tenacia (Applausi), è augurio che la dolorosa questione avrà pacifica soluzione (Approvazioni) e che la Patria nostra, completamente integrata nei confini che natura le ha segnati (Approvazioni), diverrà potente elemento di concordia tra i popoli, arra sicura di stabile pace tra le Nazioni. (Applausi prolungati — S. A. R. il principe Adalberto di Savoia-Genova va a prendere posto nello stallo assegnatogli).

Comunicazioni del Governo.

ORLANDO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ripete le medesime comunicazioni fatte all'altro ramo del Parlamento.

Ordine del giorno.

FRASCARA, segretario, dà lettura del seguente ordine del giorno:

« Il Senato, tutore della dignità ed interprete della volontà del popolo italiano, si dichiara solidale col Governo e gli riafferma piena fiducia per far valere i supremi diritti d'Italia, come condizione indispensabile di una pace giusta e durevole.

« Caneva, Colonna Fabrizio, De Cupis, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Mazziotti, Melodia, Paternò, Polacco, Presbitero, Rossi Giovanni, Scialoja, Tittoni Tommaso, Tivaroni, Zupelli ».

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Tittoni Tommaso di svolgere quest'ordine del giorno.

TITTONI TOMMASO. (Segni di viva attenzione). Hanno voluto i colleghi ché io svolgessi l'ordine del giorno proposto al voto del Senato, ed io, benchè mi senta turbato da una emozione profonda e benchè dubiti di riuscire ad elevare la mia parola all'altezza del momento storico che attraversiamo, ho obbedito, perchè ho considerato che, in contingenze così gravi, così difficili, così delicate, la disciplina è il primo e il più imperioso dei doveri. (Benissimo!).

Dinanzi al mondo civile è stato espresso il dubbio che il popolo italiano è la sua rappresentanza nazionale possano essere più tepidi assertori dei sacri diritti d'Italia di quel che non lo siano stati i suoi delegati alla Conferenza di Parigi. Come mai è potuto sorgere in una mente umana un dubbio così ingiurioso per la nazione e per il Parlamento italiano e contro il quale protesta tutto il nostro passato, contro il quale fa solenne testimonianza tutta la nostra storia?

Dal giorno in cui iniziammo il nostro risorgimento e ritrovammo la fierezza, la concordia, la coscienza nazionale che da secoli avevamo smarrita, ci è forse mancato l'animo un solo istante nelle ore di sconforto? Abbiamo forse chinato il capo una sola volta nei giorni di avversa fortuna?

Allo straniero, amico o nemico, non abbiamo forse mostrato sempre che nei momenti solenni, decisivi, nei quali può essere messo in forse il nostro avvenire e compromessa la nostra stessa esistenza, non ci sono più dissensi, non esistono più divisioni politiche, tacciono le critiche e le recriminazioni, e tutta la nazione, ritemprata nell'onda sacra del patriottismo, purificata dall'alito divino della concordia, si leva con un magnifico slancio per la difesa dei suoi diritti? (Benissimo!).

No, non è possibile che ci sia chi voglia contenderli, chi pretenda che il premio della vittoria debba esserci rapito, che il sangue di tutta una nostra generazione debba essere stato sparso invano, che il consumo di quasi tutta la nostra ricchezza debba essere stato inutile, che il concorso efficacissimo che portammo nella guerra alla causa comune e che gli alleati apprezzarono e riconobbero nei momenti di trepidazione e di ansia, debba oggi essere dimenticato. Non è possibile che rimangano genti italiane non ricongiunte all'Italia; non è possibile che nell'assetto economico e coloniale del mondo siano negati a noi gli elementi essenziali alla vita, dei quali tutti gli Stati hanno bisogno, e senza i quali non potremmo portare il concorso della nostra antica civiltà alla evoluzione del progresso umano nella gara pacifica tra le nazioni. (Approvazioni).

Ah! Si signori, ricordiamo almeno due episodi della nostra storia.

Il primo, agli albori del Risorgimento, quando il Re, rivolgendosi al Paese, diceva: « Da ogni parte l'accordo delle opinioni e delle volontà dimostrano quanto sia vivo l'amor patrio in tutta la nazione e quanto essa sia matura pei suoi alti destini »; e quando il Parlamento il 21 ottobre 1918 votava il seguente ordine del giorno,

che tanto rassomiglia a quello che noi vi proponiamo: « Udite le dichiarazioni fatte dal Ministero, in forza delle quali non consentirà a pace, fuorchè quella che assicuri l'onore dello Stato e l'indipendenza d'Italia, passa all'ordine del giorno ». (Approvazioni).

Il secondo episodio è quando nel 1855, come nel 1915, noi entrammo spontaneamente in guerra a fianco dell'Inghilterra e della Francia. Il Re nel discorso della Corona del 13 novembre 1855 disse: « Non esitai ad unire le mie armi a quella parte che combatte per la causa della giustizia e della civiltà e per l'indipendenza delle nazioni ».

Così siamo entrati in guerra sessant'anni più tardi, ma, mentre il piccolo Piemonte al Congresso di Parigi ebbe piena soddisfazione in guisa che nel 1857 la Camera nel rispondere al discorso della Corona potè dire: « L'Italia tiene finalmente davanti all'Europa quell'alto posto che le era assegnato », perchè mai non siamo noi oggi in grado di dire lo stesso, dopo i risultati ai quali nel momento attuale è giunta la Conferenza di Parigi?

Non fummo compresi, ed ora ci auguriamo che a farci comprendere valga la nostra possente manifestazione di solidarietà nazionale (Approvazioni). E, se le grandi nazioni nostre alleate, alle quali ci collegammo fidenti ed alle quali mandiamo un caldo e fraterno saluto, volessero davvero comprendere il fremito patriottico che da un capo all'altro della penisola ha fatto vibrare nelle sue fibre più intime l'anima popolare italiana, non avrebbero che a sfogliare le pagine delle loro gloriose storie.

Risalga l'America alle sue origini e ricordi la sua superba indignazione contro gli atti di prepotenza dai quali fu indotta a dichiarare la sua indipendenza; ricordi la Gran Bretagna lo sdegno fierissimo del suo popolo, quando Luigi XIV riconobbe ufficialmente il pretendente Stuart come Re d'Inghilterra; ricordi la Francia la esasperazione nazionale per le minaccie del manifesto del duca di Brunswik.

Non credo da così alte considerazioni dover scendere a spunti polemici o a schermaglie; tuttavia mi è impossibile di non dire una parola dei principî di Wilson. Noi lo acclamammo entusiasticamente. Però io ricordo che, dopo la indimenticabile ovazione che il capo della Federazione americana ebbe nel nostro paese, io ebbi a dire, parlando pubblicamente, queste precise parole: « Noi siamo ardentemente wilsoniani ma ad un patto e cioè che tutti gli altri lo siano insieme a noi e nella stessa misura nostra, altrimenti non saremmo wilsoniani ma saremmo semplicemente ingenui ».

Ora non è possibile che, dopo che senza tener conto dei famosi principî, tutti gli imperialismi, tutti gli appetiti, tutti gli egoismi sono stati soddisfatti, si pretenda applicare a noi rigorosamente i principî stessi. Senza dire che in ogni caso si contraddice anche ai principî stessi, quando si contrasta a Fiume italianissima di valersi dell'autodecisione per realizzare la volontà liberamente manifestata di riunirsi all'Italia. Alla delegazione di Fiume, a quelle delle altre città adriatiche italiane, che dopo un doloroso pellegrinaggio nelle grandi capitali, sono giunte tra noi, dedichiamo un pensiero riverente. (Applausi).

È vero che Wilson nel consegnare le popolazioni italiane agli slavi dice che sarebbero trattate da essi con equità e libertà (Commenti e risa ironiche); ma non diamo forse noi maggiori garanzie di trattare con equità e libertà (Benissimo!) le minoranze slave che l'incertezza di delimitazioni etniche assolute nelle zone di confine attribuirebbe a noi? Perchè, dato anche che questa situazione ingeneri dei dubbi, eliminare l'Italia che nei suoi aumenti territoriali non guadagnerà che 2 milioni di abitanti e dare invece tutte le preferenze alla Serbia che da 3 milioni salirà a 12 milioni di abitanti? Non abbiamo noi il diritto di appellarci al mondo intero contro questa preferenza inconcepibile, contro questa parzialità strana, contro questa ingiustizia flagrante? (Approvazioni).

Ma come garanzia ci si offre la Lega delle nazioni. (Commenti, si ride).

Ebbene, signori, consentitemi di dirvi francamente che io reputo questa la cosa più tragica di questa tragica ora.

È stato promesso ai popoli un regime di pace, di giustizia e di uguaglianza. Ebbene, queste promesse non si fanno impunemente nè invano, e, quando non fossero mantenute, noi probabilmente dovremmo assistere a un terribile scatenamento della collera dei popoli.

Guai se dopo aver combattuto l'egemonia tedesca dovessimo accorgerci che ad essa abbiamo sostituito altre egemonie, meno brutali nelle apparenze, ma egualmente tiranniche nella realtà (Vive approvazioni); guai soprattutto se dietro questa egemonia di alcune grandi nazioni dovesse nascondersi una formidabile coalizione plutocratica (Applausi), un colossale monopolio finanziario per lo sfruttamento economico del mondo. (Unanimi e prolungati applausi).

Ove un tale fatto si verificasse le borghesie liberali di tutte le nazioni, alle quali è dovuto il progresso e l'evoluzione democratica della società moderna, dovrebbero riconoscere con tristezza che esse si sono illuse, e che la società si trova stretta tra due minaccie, quella di un'abbietta anarchia da un lato, e quella di un mostruoso accentramento capitalistico internazionale dall'altro. (Vivissimi applausi).

Signori senatori!

Il presidente del Consiglio, che ha parlato nobilmente, ha fatto appello alla serenità e alla calma. E noi dobbiamo con lui non avere sconforti, nè baldanze, ma dobbiamo avere la coscienza della gravità della situazione, trarre forza dalla santità dei nostri diritti e della giustizia della nostra causa, e soprattutto dobbiamo avere fiducia nell'Italia rinnovellata dalla guerra, forte pel valore dei suoi soldati di terra e di mare, unita e concorde per la virtù dei suoi cittadini! (Vivissimi, replicati applausi. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Sono state presentate due domande di appello nominale, e cioè:

« I sottoscritti fanno domanda che sull'ordine del giorno si voti per appello nominale.

« Dorigo, Giusti Del Giardino, Casalini, Brandolin, Spirito, Papadopoli, Pullè, Lagasi, Grimani, Canevaro, Sili, De Cupis ».

« I sottoscritti chieggono l'appello nominale per la votazione dell'ordine del giorno.

« Bava Beccaris, Figoli Des-Geneys, Soulier, Zappi, Ulderico Levi, Tanari, Bettoni, D'Andrea, Niccolini, Bodio, Carissimo, Fadda, Del Giudice, Foà, Fano, Badini, Faina ».

Invita il senatore segretario Melodia a fare l'appello nominale.

MELODIA, segretario, fa l'appello nominale.

(Il Senato applaude al nome del senatore Diaz, gridando: « Viva l'esercito! — Viva Diaz! » ed ai nomi dei senatori Greppi Giuseppe, Hortis, Thaon di Revel, Valerio e Zippel).

Adesioni all'ordine del giorno.

MELODIA, segretario. Leggo i nomi dei seguenti senatori che, aderendo pienamente al voto del Senato di solidarietà col Governo per la tutela dei nemici d'Italia, scusano la loro assenza:

Beneventano, Cagni, Canzi, Caruso, Cavalli, Chiappelli, Conti Emilio, Cordopatri, De Amicis, Del Lungo, Di Sirignano, Garofalo, Gherardini, Giunti, Grassi, Hortis, Lucca, Lustig, Manassei, Molmenti, Morrone, Passerini Angelo, Pecori-Giraldi, Pescarolo, Pini, Ponti, Riolo, Salvarezza, Schupfer, Sormani, Torrigiani Piero, Valerio, Vigoni, Zippel, Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunica il risultato della votazione.

Senatori votanti 191.

Hanno risposto *sì* senatori 191.

Il Senato approva all'unanimità l'ordine del giorno (Vivissimi e

prolungati applausi di tutti i senatori e del pubblico delle tribune. Ripetute grida di: « Viva l'Italia! » — « Viva il Re! » — « Viva Fiume! » — « Viva la Dalmazia! »).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 19,30.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

VERSAILLES, 29. — Il conte Brockdorff Rantzau e gli altri membri della Delegazione tedesca sono arrivati stasera alle 21,23 alla stazione di Vaucresson, ricevuti da [illegible], prefetto della Senna ed Oise.

PARIGI, 29. — Il *Temps* scrive che la consegna del trattato coi preliminari di pace ai plenipotenziari tedeschi avrà luogo solennemente venerdì o sabato mattina al Trianon, alla presenza dei delegati degli Stati che parteciparono alla guerra contro la Germania. Il testo sarà consegnato al conte Brockdorff Rantzau da Clémenceau.

CRONACA ITALIANA

Pro-Fiume e Dalmazia. — Gl'italiani residenti all'estero continuano nelle manifestazioni a favore delle rivendicazioni italiane e della solidarietà col patrio Governo.

La colonia italiana di Nizza, in una riunione cui hanno partecipato oltre un migliaio di persone, ha inviato all'on. Orlando il seguente telegramma:

« Gli operai del Comitato nizzardo della « Dante Alighieri » a nome della colonia italiana indirizzano all'E. V. la loro energica protesta e rivendicano l'intera realizzazione dei diritti nazionali. — Il presidente: *Dott. Targiotta* ».

Dopo un discorso del prof. Besio, è stato votato un ordine del giorno che esprime la fiducia nel Governo ed i sentimenti di ammirazione per ciò che è stato fatto e per ciò che sarà fatto in difesa dell'Italia.

La Federazione delle Società italiane di Buenos Aires ha deciso di organizzare comizi in tutta la Repubblica domani 29 per attestare l'adesione degli italiani dell'Argentina all'atteggiamento assunto dall'on. Orlando nella questione di Fiume.

La colonia italiana di Montevideo ha approvato un ordine del giorno di solidarietà con l'on. Orlando.

Gli italiani residenti nel Cile hanno organizzato numerose riunioni protestando contro l'attitudine del presidente Wilson e plaudendo all'attitudine dell'on. Orlando.

Congressi. — Il terzo Congresso nazionale dell'Unione italiana fra impiegati delle cancellerie e segreterie giudiziarie, riunitosi in Roma, ha terminato ieri l'altro i suoi lavori, deliberando Roma sede del Comitato permanente dell'Unione, e stabilendo che il prossimo Congresso abbia a tenersi a Trieste.

*** Martedì scorso al Politeama Margherita di Cagliari, con intervento delle autorità e delle rappresentanze, fu inaugurato il quarto Congresso magistrale sardo, alla presenza di parecchie centinaia di congressisti.

Dopo discorsi del commissario Regio, Manno, del provveditore agli studi, Difede, del presidente del Comitato, Pirodda, del vicepresidente dell'Unione magistrale, Esposito, e dell'ispettore Pinna, è stato deliberato, per acclamazione, l'invio di un telegramma all'on. Orlando, plaudendo al fiero suo contegno per il trionfo dei diritti d'Italia.

Il Congresso continua i suoi lavori.

Croce Rossa italiana. — Il Comitato centrale della C. R. I. si è riunito, martedì scorso, sotto la presidenza dell'on. senatore Frascara.

Commemorato il compianto presidente, conte Gian Giacomo della Somaglia, venne esposta l'opera svolta dalla Croce Rossa durante la guerra e accennato al programma da svolgersi nel dopo-guerra.

Dopo variata discussione, venne votato un ordine del giorno intorno alla convocazione delle assemblee dei Comitati e dell'assemblea generale.

Onoranze a Leonardo da Vinci. — Il Comitato esecutivo per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel quarto centenario della sua morte, comunica che la solenne commemorazione in Campidoglio, già fissata per il 4 maggio, è rinviata al giorno 11 dello stesso mese e con il giorno 15 incomincerà il ciclo delle conferenze Vinciane in Campidoglio.

Associazione italo-rumena. — Nella sede della « Pro Italia » ha avuto luogo la costituzione della Associazione italo-rumena, con programma di rinsaldare ed intensificare fra le due nazioni i vincoli di affetto ed i rapporti politici ed economici.

La novella Associazione, come suo primo atto di vita, ha voluto unirsi al plebiscito nazionale per l'annessione delle terre nostre, inviando al capo del Governo un telegramma.

TELEGRAMMI STEFANI

TRIESTE, 29. — Si ha da Zagabria: Continuano i gravi dissensi fra serbi, croati e bosniaci. Calmate momentaneamente le dimostrazioni, ricominciano, malgrado il rigore della censura, le aspre critiche a mezzo della stampa. Il capo dei radicali di Bosnia, Sukrei Kurtovic, attacca violentemente Tomic, capo del partito radicale in Serbia, accusandolo di considerare i bosniaci come cani ed irritando così contro la Serbia tutta la Bosnia. Anche altri capi bosniaci si uniscono alla protesta, accusando i serbi di sentimenti balcanici e di civiltà inferiore ai croati, mentre ora pretendono di dominarli.

L'*Obzor* e il *Hrvat* svolgono così una violenta polemica. Il secondo accusa il primo di tradire gli interessi della Croazia, facendosi sostenitore del partito di Radic.

Lo *Sloboda* rende pubblica una protesta contro i maltrattamenti inflitti ai deputati e corrieri croati da parte di militari serbi:

Il giornale scrive: « Il socialista Kristan ha inviato una protesta al presidente delle rappresentanze popolari contro la violazione dell'immunità dei deputati sulle linee ferroviarie e ha citato casi nei quali deputati e corrieri vennero rozzamente maltrattati dalle autorità militari serbe mentre viaggiavano verso Zagabria ». Fra l'altro ha riferito il caso avvenuto agli onorevoli dr. Kukovec e Kobal, i quali vennero invitati da un sergente a lasciare i loro posti e minacciati con le parole: « Io curerò facilmente corrieri e deputati con le bastonate »; poi il caso toccato al dottore Schamback ed al dottore Pogacnik, che protestarono contro i modi villani di un sottotenente ed ebbero per risposta un colpo di scudiscio per fortuna scansato. Infine fu loro gridato: « State zitti! Volete andare in prigione? ».

La protesta inviata dal deputato socialista termina con queste parole: « Prego e chiedo al signor presidente quali provvedimenti intende prendere contro simili fattacci ».

L'*Hrvat* protesta pure perchè tutti i Comizi a favore di Radic sono proibiti e perchè la censura obbliga i giornali a uscire quasi completamente bianchi.

Si ha da Karlovac, 26: Il Governo serbo ha fatto sequestrare il giornale *Sloga* perchè con continui articoli incitava a non aderire alla Jugoslavia.

LONDRA, 29. — L'*Agenzia Reuter* annuncia che come precauzione contro la possibilità di massacri dei cristiani da parte dei turchi, truppe britanniche hanno occupato Samsun, Marzivan, Amassia, Tokat e Sebastia sulla costa meridionale del Mar Nero e Claus nell'hinterland.

LONDRA, 29. — La Camera dei comuni ha ripreso oggi le sue sedute.